

COMUNE DI MELENDUGNO

CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE
RUOLO CON PROCEDURA GESTIONE INTEGRATA
AVVISI (GIA)

L'anno 2010, il giorno __ del mese di _____, in Melendugno,

TRA

Il Comune di Melendugno (LE), di seguito "Ente", con sede in Melendugno (LE), Via San Nicola, C.F. 80010060756, in persona del Sig. _____, nato a _____ il __/__/____, domiciliato per la carica in Via San Nicola, in qualità di _____

E

Equitalia Lecce S.p.A. – Gruppo Equitalia S.p.A. – di seguito "Equitalia Lecce", agente della riscossione per la provincia di Lecce rappresentata dal Sig. Marzano Luigi nato a Parabita il 25/06/1943, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato (Codice Fiscale/Partita IVA n° 02340100755

di seguito congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO CHE:

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46, dispone che possono essere riscosse mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio nazionale della riscossione le entrate delle regioni, delle provincie, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali;
- l'art. 18 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce che, salvo quanto previsto dai successivi articoli dello stesso D.Lgs. n. 46/1999, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relative alle imposte sui redditi, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori, anche alle altre entrate riscosse mediante ruolo a norma del citato art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999;
- il D.M. settembre 1999 n. 321, in attuazione degli articoli 12 e 24 del DPR n. 602/1973, disciplina il contenuto del ruolo e i tempi, le procedure e le modalità della sua

formazione e consegna, nonché le modalità d'intervento in tali procedure di Equitalia Servizi S.p.a. (già CNC);

- i rapporti tra i concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli enti creditori che utilizzano tale servizio sono disciplinati dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- l'art. 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e che le relative funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate per il tramite di Riscossione S.p.A. (ora Equitalia Spa) e le società da esse partecipate, tra cui Equitalia Lecce;
- l'art. 3, comma 28, del D.L. n. 203/2005, dispone che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti a Riscossione S.p.A. (ora Equitalia Spa) ed alle società dalla stessa partecipate;
- Equitalia Lecce è l'Agente della riscossione della provincia di Lecce e detiene una stabile organizzazione di personale, mezzi e strumenti per l'espletamento delle attività di riscossione coattiva e, quindi, è tecnicamente idonea e professionalmente qualificata per la gestione del servizio di riscossione dei crediti iscritti a ruolo;
- l'Ente intende procedere alla riscossione dei propri crediti con modalità idonee ad assicurare l'efficienza e l'economicità di tale attività;
- l'Ente con Deliberazione n. __ del __/__/____ ha deliberato di procedere alla riscossione a mezzo ruolo dei propri crediti relativi a Tariffa di Igiene Ambientale chiedendo, altresì, che lo svolgimento dell'attività di riscossione di tali crediti avvenga in via preliminare attraverso la procedura integrata avvisi (c.d. GIA), in conformità dell'art. 32, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 46/1999.

convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

Attività di riscossione attraverso la procedura GIA

Art. 1

Avvisi di pagamento

1. L'Ente invia le minute di ruolo dei propri crediti relativi a Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) a Equitalia Servizi SpA ai sensi dell'art. 3, del D.M. n. 321/1999, con almeno **60** giorni di anticipo rispetto alla data indicata nelle stesse minute per il pagamento da parte del debitore della prima o unica rata.
2. Equitalia Lecce assume su di sé l'impegno a che Equitalia Servizi SpA, dopo che l'Ente ha reso esecutivi i propri ruoli, sospenda, fino alla conclusione delle operazioni di cui all'art. 5, punto 1, lett. a), la consegna di tali ruoli agli Agenti della riscossione competenti per territorio.

3. Equitalia Lecce invia in posta non raccomandata al debitore, all'indirizzo *indicato dall'Ente nella minuta di ruolo o in assenza a quello in possesso della stessa Equitalia Lecce*, un avviso di pagamento, di seguito denominato "avviso", conforme al modello allegato entro **30** giorni dalla data in cui lo stesso Ente ha trasmesso il ruolo a Equitalia servizi Spa ai sensi dell'art. 3, comma 8, del DM n. 321/1999; agli avvisi sono allegati, in relazione al numero di rate stabilito dall'Ente, uno o più bollettini RAV prestampati da utilizzare per il pagamento.
4. L'Ente trasmette a Equitalia Servizi Spa mediante l'applicativo web attualmente denominato "Provvedimenti", messo a sua disposizione gratuitamente, eventuali provvedimenti di annullamento totale o parziale delle somme iscritte a ruolo. La trasmissione di tali provvedimenti avviene con almeno **30** giorni di anticipo rispetto alla data a partire dalla quale, ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. a), può essere effettuato l'aggiornamento di cui allo stesso art. 5, punto 1, lett. a).

Art. 2

Modalità di pagamento degli avvisi

1. Gli avvisi possono essere pagati dai debitori, senza commissioni d'incasso, presso gli sportelli di Equitalia Lecce anche utilizzando le apparecchiature POS.
 - a) Gli avvisi, possono, altresì, essere pagati con i bollettini RAV allegati agli avvisi di pagamento, utilizzando i seguenti canali:
 1. tutti gli uffici postali e tutte le banche, per il pagamento mediante modello RAV allegato agli avvisi di pagamento;
 2. sportelli bancomat delle banche abilitate, con l'indicazione del numero di RAV riportato sul relativo bollettino.

Art. 3

Riversamento delle somme riscosse mediante avvisi di pagamento

1. Equitalia Lecce provvede al riversamento delle somme riscosse a seguito degli avvisi, entro i termini previsti dall'art. 22, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 dello stesso D.Lgs. n. 112 del 1999.
2. Ai fini dell'individuazione del termine di riversamento all'Ente degli importi riscossi tramite canali diversi dai propri sportelli, per data di riscossione si intende quella di effettiva registrazione dei pagamenti da parte di Equitalia Lecce.

Art. 4

Informazioni relative ai pagamenti

1. Equitalia Lecce, entro i termini previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 112/1999, mediante l'applicativo on-line attualmente denominato RendIWEb, comunica all'Ente, per ciascuna posizione debitoria, gli incassi conseguiti a seguito dell'invio degli avvisi e i relativi riversamenti effettuati a favore dello stesso Ente.

Art. 5

Aggiornamento e consegna dei ruoli

1. Equitalia Lecce assume su di sé l'impegno a che Equitalia Servizi SpA:
 - a) Entro il 60° giorno dalla scadenza dell'ultima rata dell'avviso provveda all'aggiornamento del contenuto dei ruoli resi esecutivi dall'Ente ai sensi dell'art. 1, eliminando le partite pagate dal debitore a seguito dell'avviso e quelle oggetto di provvedimenti di annullamento trasmessi dallo stesso Ente;
 - b) Previo consenso dell'Ente, consegna i ruoli aggiornati ai sensi della lett. a) del presente articolo agli agenti della riscossione competenti per territorio, in relazione al domicilio fiscale dei debitori.
2. 30 giorni prima del termine entro il quale deve effettuarsi l'aggiornamento di cui al punto 1, lett. a), del presente articolo, Equitalia Lecce fornisce all'Ente un documento riepilogativo degli avvisi non recapitati in quanto il debitore è risultato sconosciuto all'indirizzo.

Art. 6

Compensi

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo ad Equitalia Lecce compete un compenso pari all'1% con un minimo di € 3,00 ed un massimo di € 154,94, per ogni articolo di ruolo riscosso.
2. I compensi di cui al punto 1 saranno trattenuti direttamente sulle somme di spettanza dell'Ente all'atto di ciascun riversamento decadale.
3. Per la riscossione delle somme iscritte nei ruoli di cui al successivo titoli II spettano agli Agenti della Riscossione competenti per territorio i compensi ed il rimborso delle spese determinati secondo la normativa vigente.

Art. 7

Riservatezza

1. Equitalia Lecce si obbliga a non divulgare i dati di cui viene a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a tale scopo dichiara che tali dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 8

Cause di forza maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per violazione degli obblighi derivanti dal presente titolo, nel caso di inadempienze o ritardi derivanti dall'applicazione di norme di legge, di regolamenti o atti amministrativi emanati da qualsivoglia autorità, ovvero da sopravvenuta impossibilità delle prestazioni per cause di forza maggiore non imputabili alle Parti, delle quali dovrà essere fornita prova idonea. Si intende, inoltre, applicabile la forza maggiore nei casi di ritardi nei trasporti e furti.

Art. 9
Controversia

1. Qualora dovesse insorgere una qualsiasi controversia fra Equitalia Lecce e l'Ente, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente titolo, le Parti tenteranno di risolverla attraverso una composizione in via amichevole.
2. Trascorsi 30 giorni dall'insorgenza della controversia, se il tentativo di composizione amichevole resta senza esito, la controversia stessa può essere rimessa alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria.
3. L'Ente si impegna a tenere indenne Equitalia Lecce da eventuali pregiudizi di carattere economico derivanti da contenziosi instaurati dai debitori contro gli avvisi di cui all'art. 1 ed aventi ad oggetto esclusivamente vizi non riferibili all'attività svolta dalla stessa Equitalia Lecce.

TITOLO II
Riscossione coattiva

Art. 10
Formazione del ruolo e successiva attività di riscossione

1. A seguito della consegna dei ruoli effettuata ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. b), della presente convenzione, la riscossione delle somme iscritte a ruolo è effettuata in conformità al D.P.R. n. 302/1973, al D.Lgs. n. 46/1999 al D.Lgs. n. 112/1999 e all'art. 3, commi da 1 a 41-bis del D.L. 203/2005 ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 11
Rendicontazione dell'attività di riscossione coattiva

1. L'adempimento agli obblighi stabiliti dagli artt. 19, comma 2, lettera b), e 36 del D.Lgs. 112/1999 avviene rendendo disponibile all'Ente una rendicontazione on-line, attualmente denominata Rendi web, che, mediante accesso telematico, consente, per ciascuna posizione debitoria, la visualizzazione dei seguenti dati:
 - a) Somme riscosse;
 - b) Riversamenti allo stesso Ente delle somme riscosse;
 - c) Procedure svolte ai fini della riscossione del credito iscritto a ruolo.

Art. 12
Fornitura di ulteriori applicativi informatici

1. Equitalia Lecce si impegna a rendere disponibili gratuitamente, su richiesta dell'Ente, degli applicativi web per consentire allo stesso Ente di provvedere con modalità informatiche alla formazione del ruolo ed alla gestione dei provvedimenti di annullamento, rateazione e sospensione delle somme iscritte a ruolo.

TITOLO III
Ulteriori previsioni

Art. 13
Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula fino al **31/12/2010**, l'eventuale proroga di tale durata può avvenire soltanto con un nuovo accordo, stipulato in forma scritta tra le Parti.

Art. 14
Costi relativi alla sicurezza del lavoro

1. In ottemperanza all'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Equitalia Lecce dichiara che l'esecuzione della presente convenzione non determina l'insorgenza di "rischi da interferenza".

Art. 15
Registrazione

1. Il presente atto, stipulato e sottoscritto nella forma della scrittura privata, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, a cura e spese della parte che intende avvalersene.

Art. 16
Trattative tra le Parti

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola della presente convenzione è stata da esse negoziata e approvata su un piano di assoluta parità.

COMUNE DI MELENDUGNO

Equitalia Lecce SpA
